

PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI MALCESINE

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO
AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI
NATURA ECONOMICA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.2006,

INDICE

Art. 01	Premessa
Art. 02	Principi
Art. 03	Finalità
Art. 04	Destinatari
Art. 05	Domanda
Art. 06	Composizione del nucleo
Art. 07	Indicatori
Art. 08	Interventi
Art. 09	Progetto individualizzato
Art. 10	Inserimento in struttura protetta
Art. 11	Intervento dei parenti tenuti agli alimenti
Art. 12	Istruttoria
Art. 13	Emergenze
Art. 14	Trattamento dei dati personali
Art. 15	Disposizioni finali

ART. 01 - PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi e/o benefici economici assistenziali che il Comune di Malcesine eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuita ai Comuni con l'art. 25 del DPR n. 616/77, con l'art. 13 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'art. 132 – comma 1 – del D.Lgs. n. 112/98 e con l'art. 6 della Legge 328/2000.

ART. 02 - PRINCIPI

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono conformi ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

ART. 03 - FINALITA'

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza dell'Amministrazione Comunale di Malcesine, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela della maternità e dell'infanzia;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili al lavoro e disabili;
- d) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi al superamento dei momenti critici delle situazioni affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di contributi e altre forme di sostegno, previste per legge, erogate dal Comune o altri enti.
- b) al sostegno e alla valorizzazione e allo sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine, e concretamente operino per la realizzazione gli interventi di cui sopra, anche attraverso la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- c) alla prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale o convenzionato.

ART. 04 – DESTINATARI

I benefici finanziari e/o i vantaggi economici (contributi, integrazioni, ecc.) nonché gli interventi di assistenza possono essere concessi in favore di cittadini che risultino residenti al momento della presentazione della domanda, fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia di minori.

Potranno essere erogati interventi di emergenza/urgenza non differibili, anche a favore di persone temporaneamente presenti sul territorio comunale che rivestiranno carattere straordinario per i quali l'Amministrazione potrà rivalersi su quella di residenza anagrafica.

ART. 05 - DOMANDA

Per accedere ai benefici deve essere presentata domanda in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta e accettando di collaborare con il servizio sociale per la predisposizione del progetto individuale.

La mancata sottoscrizione di detta modulistica e la non collaborazione con il Servizio Sociale, trasforma qualsiasi richiesta in una semplice segnalazione.

Solamente in casi di urgenza ed eccezionalità la sola segnalazione verbale attiverà l'azione degli operatori del servizio sociale. La richiesta scritta è comunque necessaria e dovrà essere presentata entro 10 giorni dal primo intervento.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci e privi di familiari interessati, la domanda può essere presentata da enti o organizzazioni di volontariato. In alternativa, il Servizio Sociale può provvedere d'ufficio.

Alla domanda di prestazioni sociali agevolate deve essere allegata:

1. Dichiarazione Sostitutiva Unica, sottoscritta dal richiedente, relativa alla situazione socio economica propria e dei componenti il nucleo anagrafico (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 109/98 e D. Lgs. 130/2000, e successive modificazioni);
2. l'attestazione I.S.E.E;
3. la documentazione relativa ad assegni, pensioni ed indennità, quote relative agli alimenti (erogate o riscosse), provvidenze erogate dal Comune o da altri Enti che, in base alla normativa fiscale, non sono soggetti alla dichiarazione ai fini I.R.P.E.F.
4. indicazione delle persone tenute agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.);
5. ultime tre buste paga percepite e/o dati pensione dell'anno in corso;
6. altra documentazione attinente alla pratica che il richiedente ritenga utile produrre;
7. documentazione specifica alla pratica che l'ufficio reputi necessaria per l'istruttoria.

Il Comune ha facoltà, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, di richiedere ogni documento necessario per l'istruttoria della domanda e di far eseguire visite domiciliari e/o proporre una serie di colloqui con l'Assistente Sociale, per definire il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.

Nel caso in cui i redditi indicati nella D.S.U. fossero inferiori al minimo vitale, l'interessato dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante le modalità di sostentamento del nucleo.

L'istanza non verrà accolta nel caso in cui l'interessato si rifiuti di produrre la documentazione richiesta.

ART. 06 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

Il nucleo familiare è composto dal dichiarante, dal coniuge, dalle persone a carico ai fini IRPEF e dagli altri componenti la famiglia anagrafica (vedi stato di famiglia). Il coniuge va sempre indicato, anche se con diversa residenza, salvo i casi particolari previsti dal D.P.C.M. n. 221/1999.

Il Responsabile dell'Istruttoria può considerare, nelle proprie valutazioni, anche le persone tenute all'obbligo degli alimenti (art. 433 del Codice Civile).

In riferimento a particolari casi, in cui vi sia difformità tra la famiglia come definita al primo comma e la situazione reale del nucleo, la Giunta Comunale, su proposta dell'Assistente Sociale, può considerare una diversa composizione del nucleo familiare.

ART. 07 – INDICATORI ISR – ISP - ISE – ISEE

L'accertamento della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 109/1998, dal D.Lgs. n. 130/2000 e successive modificazioni (art. 16 – L. 328/2000).

Gli indicatori devono essere determinati in osservanza del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni.

ISR = indicatore della situazione reddituale.

ISP = indicatore della situazione patrimoniale.

ISE = indicatore della situazione economica.

ISEE = indicatore della situazione economica equivalente.

ART. 08 – INTERVENTI

Gli interventi, salvo casi eccezionali in cui non sia possibile, vengono erogati in base nei limiti di stanziamento del bilancio comunale ed in base ad un preciso progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base e accettato dal destinatario e si distinguono in:

- a) **interventi diretti**, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;
- b) **interventi indiretti**, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o di disagio, favorendo l'accesso a servizi, prestazioni, beni e risorse (esoneri).

Il diritto all'assistenza economica è subordinato all'assenza di persone tenute all'assistenza, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del Codice Civile, in grado di provvedervi completamente.

Interventi diretti

Gli interventi diretti si distinguono in:

a) **ordinari con carattere continuativo (minimo vitale)** per i bisogni vitali, permanendo le condizioni irreversibili dello stato di bisogno. Tali condizioni verranno verificate periodicamente almeno una volta all'anno dall'assistente sociale anche al fine di non interrompere l'erogazione di tale tipo di contribuzione.

Per **minimo vitale** si intende la soglia di risorse finanziarie al di sotto della quale l'individuo e/o il suo nucleo familiare non può soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni della vita quotidiana.

Si assume quale valore economico del minimo vitale, per ciascuna persona, l'importo della pensione minima INPS riferita all'anno in corso.

Il periodo di riferimento del contributo non può essere superiore a mesi 12. Il diritto all'erogazione cessa in ogni caso all'anno solare di riferimento e può essere rinnovato solo su presentazione ed accoglimento di una nuova domanda.

b) **ordinari a tempo determinato** per permettere il reinserimento sociale e lavorativo.

c) **straordinari, con carattere una tantum**, volti a sanare situazioni di indigenza pressante, contingente ed eccezionale, provocate dal verificarsi di eventi imprevisti che comportino un consistente peggioramento delle condizioni socio-economiche.

d) **prestiti d'onore (art. 16 – comma 4 – L. 328/2000)**, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi in grave temporanea difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili si possono concedere prestiti d'onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. Tale prestazione può essere attivata solo in presenza di garanzie di restituzione del prestito (attesa riscossione indennità di accompagnamento o pensione già riconosciute, spese di prima necessità con un lavoro sicuro; ecc.) e viene concessa in base alle risorse disponibili. La somma erogabile come previsto dal progetto individuale, non può essere superiore ad Euro 2.500,00.- annui.

Interventi indiretti

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale da parte del Comune, delle spese per l'accesso in strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, erogate direttamente dal Comune stesso, da altri Enti Pubblici e/o in regime di convenzione.

Si considerano pertanto anche interventi indiretti l'assunzione totale o parziale delle somme dovute per l'inserimento in strutture protette.

ART. 09 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Per progetto individuale s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale concordano obiettivi, modi, risorse e verifiche sui risultati dell'intervento proposto.

Il progetto redatto dall'Assistente Sociale dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

I soggetti ammessi agli interventi, hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi assunti, sottoscrivendo il progetto individualizzato, il Comune sospende o riduce l'erogazione del beneficio economico.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune, risultante da un progetto individuale, si può prescindere dal requisito reddituale.

ART. 10 – INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA

Per l'inserimento in struttura protetta il soggetto deve essere sottoposto all'esame della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale.

Per integrazione delle rette si intende la contribuzione finanziaria che l'Amministrazione Comunale pone a carico del proprio Bilancio a favore di soggetti in "stato di bisogno".

L'interessato o chi per lui, dovrà presentare domanda scritta corredata dai dati richiesti all'art. 5 – comma quinto - del presente Regolamento e dovranno essere aggiornati annualmente.

L'integrazione potrà avere luogo, dopo che l'interessato avrà chiesto per iscritto l'intervento dei parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Inoltre l'assistito dovrà rilasciare al Comune una dichiarazione in cui si costituisce debitore di quanto l'Amministrazione Comunale andrà a spendere per l'integrazione della retta, affinché tale spesa costituisca credito del Comune, da prelevare in anteparte, sull'eventuale attivo ereditario.

Il Comune si impegnerà per la quota ancora scoperta, dopo l'utilizzo di tutti i redditi dell'assistito nonché di eventuali contributi di soggetti terzi e del concorso obbligatorio dei parenti.

Nel caso non esistano parenti tenuti agli alimenti e l'assistito possieda beni immobili, rilascerà una procura a vendere e ad amministrare il ricavato all'Amministrazione Comunale, affinché le risorse collettive siano impegnate soltanto dopo l'esaurimento dei beni dell'assistito.

I congiunti della persona che ha chiesto l'intervento economico per l'integrazione della retta, devono essere preliminarmente convocati al fine di accertare la loro disponibilità a far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio.

Dopo essere stati informati dell'obbligo alimentare e della contribuzione a loro carico, sono chiamati a sottoscrivere l'atto di impegno oppure di rifiuto, predisposto dal Servizio Sociale.

Nel caso di rifiuto e di atteggiamento che comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata.

Il Comune potrà intraprendere azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati che non adempiono agli obblighi economici assunti o non dichiarino l'esatta situazione patrimoniale e reddituale, per il recupero di quanto erogato.

La Giunta Comunale stabilisce periodicamente la somma che resta a disposizione dell'assistito per le spese personali.

Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare le modalità con cui le strutture dovranno introitare i redditi del beneficiario, l'eventuale contributo dei parenti tenuti agli alimenti, nonché gli eventuali contributi erogati da soggetti terzi.

ART. 11 - INTERVENTO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

La capacità di intervento dei parenti tenuti agli alimenti, previsti dall'art. 433 del Codice Civile, viene calcolata applicando una percentuale del 20% su quanto disponibile dopo aver detratto dall'ISEE l'importo del minimo vitale.

ART. 12 – ISTRUTTORIA

Le domande e le proposte di intervento opportunamente motivate, documentate ed istruite dall'Assistente Sociale sono esaminate dall'Assessore di riferimento e sottoposte alla Giunta Comunale.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile della Posizione Organizzativa adotta un provvedimento tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assessore e dalla Giunta Comunale.

Il provvedimento adottato deve contenere:

- a) in caso di accoglimento della richiesta: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare, la durata e le eventuali condizioni cui è sottoposta l'erogazione del contributo;
- b) in caso di non accoglimento o accoglimento parziale, la motivazione.

Nel caso che si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'Assistente Sociale con nota scritta comunica un nuovo termine per la convocazione e presentazione di documentazione, trascorso il quale la pratica sarà definitivamente archiviata.

ART. 13 - EMERGENZE

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitino di immediata assistenza per fronteggiare situazioni di temporaneo, evidente, urgente e pressante bisogno, che non trovino piena traduzione nella procedura standard, potrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale nei limiti di budget complessivo annuale definito.

Su tale istanza e sulle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata dal Servizio Sociale, nel minor tempo necessario, si esprime la Giunta Comunale.

L'erogazione non potrà essere superiore ad Euro 250,00.-.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque dato o informazione che la persona richiedente fornisca al fine di ottenere il beneficio richiesto, verrà trattato nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabile e Servizi Interni.

La persona deve dare esplicito consenso al trattamento dei dati, che è obbligatorio per l'accoglimento dell'istanza.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni la concessione di contributi e/o benefici assistenziali in contrasto con il presente regolamento.